

Ministero dell'interno, circolare 23 marzo 2018 -

Si fa seguito ai numerosi quesiti pervenuti, in merito alla posizione di soggiorno dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, nelle more dell'ottenimento della cittadinanza italiana, in particolare all'eventuale rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. o del permesso di soggiorno per motivi familiari o di adozione [1].

A proposito, si ritiene che, nei casi di specie, possa essere valutato il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadino U.E., come previsto dall'articolo 3 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, in favore di “..a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive...”.

Sull'argomento, si richiamano le precisazioni contenute nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 2 luglio 2009 [2], che al paragrafo 2.1.3 di pagina 5, ha chiarito che «l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), non stabilisce alcuna restrizione rispetto al grado di parentela quando fa riferimento ad “altri familiari”».

Va anche precisato, peraltro, che nel precedente paragrafo 2.1.2 delle medesime Linee guida, con riguardo agli adottati, è espressamente enunciato che «la nozione di parenti diretti in linea discendente o ascendente si estende alle relazioni adottive» [3] e che «i figli adottivi sono pienamente tutelati dall'articolo 8 della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo cause X contro Belgio e Olanda, sentenza del 10 luglio 1975; X contro Francia, sentenza del 5 ottobre 1982, nonché Y e Z contro Regno Unito, sentenza 22 Aprile 1997)» [4].

In merito alla tematica in esame, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, sentito sul punto, dopo aver precisato che, in materia di stato civile, il provvedimento del giudice con il quale si dispone l'adozione di una persona straniera maggiorenne da parte di un cittadino italiano vale a costituire un rapporto che ha efficacia sostanziale ad ogni fine consentito dalla legge nell'ordinamento giuridico italiano, ha chiarito, in relazione all'articolo 299 c.c., che le disposizioni in esso contenute non si applicano al maggiorenne adottato non divenuto italiano, sicché le generalità dello straniero, ancorché adottato, sono regolate dalla legge del Paese di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

Si resta, comunque, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

Note:

1) In merito al soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione, per il quale non è più richiesto il permesso di soggiorno si richiamano le indicazioni impartite dalla direttiva congiunta del Ministro dell'interno e del Ministero delle politiche per la famiglia, del 21.02.2007.

2) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, (COM/2009/0313 def.), *Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri*. Si veda anche la nota di questa Direzione Centrale N.

400/A/10.4.39.1 prot. 5355 del 28.08.2009).

3) Cfr. paragrafo 2.1.2, primo capoverso, pagina 5, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM/2009/0313 def.).

4) Cfr. paragrafo 2.1.2, nota n. 13, pagina 5, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, (COM/2009/0313, def.)